



# **COMUNE DI ALASSIO**

*Provincia di Savona*

**Regolamento Comunale per l'istituzione di forme di previdenza e assistenza complementare per il personale della Polizia Municipale finanziate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 285/1992 e previste dalla L.R. 01/08/2008 n. 31**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 23.12.2024**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1- Campo di applicazione**

1. L'art. 208, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità, per gli Enti Locali, di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza e assistenza complementare per gli appartenenti ai Corpi e ai Servizi di Polizia Locale.
2. Il presente Regolamento individua le modalità attuative di dette forme di previdenza e assistenza integrative, sostituendo e disapplicando il precedente Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 13.10.2010.

### **Art. 2 – Destinatari**

1. Il Fondo è privo di personalità giuridica e non ha scopi di lucro; ha la finalità di realizzare una rendita previdenziale individuale per i dipendenti in servizio presso il Corpo di Polizia Locale quando ne ricorrano le condizioni individuate dal presente Regolamento.
2. Destinatari delle forme di previdenza complementare sono tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Alassio, in ruolo non amministrativo, assunti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per periodi continuativi di durata non inferiore a 24 mesi.

### **Art. 3 – Perdita del diritto alla previdenza e assistenza complementare**

1. Cessano di essere destinatari delle forme di previdenza ed assistenza complementare gestite dall'Ente, in attuazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale qualora avvenga:
  - a. la cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente per qualunque titolo;
  - b. la perdita della qualifica di appartenente alla Polizia Locale, anche a seguito di trasferimento per mobilità interna in altro ruolo all'interno dell'Ente;
  - c. il decesso del dipendente;
  - d. la cessazione dell'obbligo di previdenza a carico dell'Ente secondo il successivo art. 7;
  - e. il recesso volontario del dipendente.

### **Art. 4 – Finalità**

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'art. 4 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali e assistenziali del richiamato art. 208 CdS e, pertanto, saranno impegnate per stipulare gli strumenti che assicurino la previdenza integrativa.
2. Le forme di previdenza e assistenza complementare vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti, F.I.P. (Fondi Pensione Individuale) o P.I.P. (Piani Pensione Individuali), Assicurazioni sulla Vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge.

3. Gli strumenti previdenziali sono selezionati con le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 5 – Finanziamento**

1. Le forme di previdenza ed assistenza integrativa sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, determinata annualmente dalla Giunta Comunale a mezzo della deliberazione di cui al successivo comma 4: tale quota sarà compresa tra l'8% e il 10% del 50% dei proventi. Le somme così determinate potranno essere incrementate previo accordo tra le parti.
2. L'Ente iscriverà le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).
3. Per il finanziamento delle prestazioni sopra indicate, il Comune di Alassio provvederà a versare annualmente al Fondo, a favore di ciascun dipendente che da adesione, il contributo previsto in base a quanto annualmente stanziato a bilancio in riferimento anche all'intero ammontare dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie ed alla loro suddivisione tra i capitoli di spesa previsti dall'articolo 208 del Codice della Strada.
4. La quantificazione annuale della somma destinata a tale risorsa dovrà essere concordata tra la rsu aziendale e l'Amministrazione e approvata contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione dell'entrata relativa all'art. 208 del C.d.S.

#### **Art. 6 – Prestazioni previdenziali**

1. Le prestazioni previdenziali di cui beneficeranno gli iscritti al fondo consistono in una rendita e/o nella liquidazione di un capitale secondo il valore attuale, al verificarsi del pensionamento, secondo la normativa vigente ed il regolamento dello strumento previdenziale selezionato.

#### **Art. 7 – Cessazione dell'obbligo contributivo a carico dell'Ente**

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Alassio, ovvero di trasferimento in altro ruolo per mobilità interna, o, comunque, in ogni caso di perdita della qualifica di appartenente al Corpo di Polizia Locale, il Fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere, per il singolo interessato, la facoltà di:
  - a. proseguire la partecipazione al Fondo su base personale;
  - b. trasferire la propria posizione presso altro Fondo pensione o forma pensionistica individuale;
  - c. riscattare la propria posizione individuale.
2. L'obbligo contributivo a carico dell'Ente ha, comunque, termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1.

#### **Art. 8 – Facoltà del dipendente**

1. È data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, ovvero di estendere le garanzie per l'assistenza integrativa con versamenti a titolo personale, secondo il regolamento dello strumento selezionato.

2. La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all'atto della adesione al fondo per i nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità del contratto di finanziamento.

#### **Art. 9 – Trasferimento delle risorse al Fondo di comparto**

1. Qualora venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia locale e/o comunque per il Pubblico Impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l'adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SETTORE**

#### **Art. 10 – Istituzione**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art. 17, Capo III Area Polizia Locale del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/01/2004, con il presente Titolo è regolata l'attività del Comitato di Settore per la gestione delle risorse destinate a finalità previdenziali da farsi ricadere in capo agli operatori di Polizia Locale e, così come disposto dall'art. 208, commi 2 e 4 del D. Lgs. N. 285/1992 e successive modificazioni (C.d.S.).

#### **Art. 11 – Composizione**

1. Nel Comitato di Settore, i componenti vengono scelti tra i soli operatori di Polizia Locale e lo stesso è formato secondo i seguenti criteri:
  - a. due componenti individuati, per mezzo di votazione a maggioranza, tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in ruolo a tempo indeterminato;
  - b. il Comandante della Polizia Locale con funzioni di Presidente, o suo sostituto.
2. Alle votazioni di cui al comma 1 partecipa il personale destinatario del presente Regolamento.

#### **Art. 12 – Funzionamento e durata**

1. L'Ente garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dallo stesso.
2. La sede del Comitato è individuata nel Comando di Polizia Locale. Nel caso di indisponibilità, l'Amministrazione provvederà a designare una sede alternativa.
3. Il Comitato dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

#### **Art. 13 – Finalità ed iniziative**

1. Nell'ambito dei propri fini il Comitato potrà promuovere e/o aderire ad iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse destinate agli scopi del presente Regolamento ed, in particolare, svolgere funzione di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali.
2. Le sedute del Comitato sono di regola aperte agli operatori di Polizia Locale, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

#### **Art. 14 – Collaborazioni**

1. Ai fini della corrispondenza organizzativa ed operativa e, comunque, per la certa trasparenza di tutte le attività svolte, il Comitato può avvalersi di esperti in materia contabile e di tutti i settori connessi agli interessi per cui lo stesso opera.
2. I soggetti che collaborano con il Comitato di Settore, purché operanti senza scopo di lucro e, comunque, di rivalse economica per le prestazioni svolte in tema di assistenza contabile, tecnica ed organizzativa sono individuati a cura del Comitato stesso tra gli operatori di Polizia Locale o tra i dipendenti dell'Ente, tra le Associazioni di volontariato, ovvero tra soggetti ed istituti privati che operano con fini filantropici. È fatto salvo, in favore di tali soggetti, il rimborso delle spese documentate, a valere sul fondo.

#### **Art. 15 – Adempimenti**

1. Il Comitato di Settore è tenuto a ricevere annualmente, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo. Tale relazione, corredata anche delle eventuali spese di cui all'art. 13, comma 2, è presentata alla Giunta Comunale per la formale approvazione, in sede di approvazione della deliberazione di utilizzo dei proventi di cui all'art. 208 CdS e contiene il riepilogo di tutte le attività svolte.
2. Il tempo di partecipazione alle riunioni del Comitato è considerato a tutti gli effetti orario di servizio e non dà diritto a straordinario.
3. La partecipazione al Comitato non prevede, in alcun modo, compensazione monetaria (gettoni o altro) e viene effettuata su base volontaria dall'eletto per i soli fini dell'Ente.
4. Le riunioni del Comitato saranno convocate tenendo conto delle esigenze del servizio.

#### **Art. 16 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi i termini di pubblicazione previsti per legge.

#### **Art. 17 – Norme finali**

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge che regolano la materia, in particolare il Codice della Strada.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili e, espressamente, si intende abrogato il "*Regolamento Comunale per l'istituzione di forme di previdenza e assistenza complementare per il personale di polizia municipale finanziate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 285/1992 e previste dalla L.R. 01/08/2008 n° 31 'Disciplina in materia di polizia locale'*" approvato con D.C.C. n. 104 del 13.10.2010.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili
4. La spesa derivante dal presente Regolamento dovrà soggiacere alla normativa specifica in materia di contenimento della spesa di personale.

